

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** delle fatture emesse per la fornitura di gas metano, nel mese di **AGOSTO 2025**, alle unità immobiliari in fitto, adibite dal Dipartimento di Salute Mentale a “Gruppo Appartamento” in Mesagne e Latiano.

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo.

RICHIAMATA la deliberazione n.366 del 28/02/2013, con cui si prese atto delle risultanze dell'avviso pubblico indetto per l'acquisizione in locazione di immobili in Mesagne e Latiano da adibire, da parte del Dipartimento di Salute Mentale, a “Gruppo Appartamento”;

CONSIDERATO:

- i contratti di locazione rep.n.355 del 06/02/2013 e rep.n.364 del 03/04/2013, appositamente sottoscritti con i seguenti proprietari:
 - Sig.ra Maria De Giuseppe Lovecchio per l'immobile sito in Latiano alla via G. Di Vittorio n.51;
 - coniugi Giuseppe Vinci e Anna Prete per l'immobile sito in Mesagne alla via Panareo n.29;
- che nei succitati contratti sono previste, a carico del locatario, le spese per le utenze (energia elettrica, gas ed acqua/fogna);

RILEVATO che si è provveduto a sottoscrivere con Enel Energia S.p.A. (mercato libero) i contratti di fornitura di gas metano per le succitate strutture;

VISTI i seguenti documenti contabili emessi da **ENEL ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di gas metano, inerenti al mese di **AGOSTO 2025**:

- fattura n.005269231116 del 08/09/2025 (Gruppo Appartamento Latiano) di € 41,76 oltre IVA (€ 50,95 IVA compresa) – Codice PDR 01613892001991;
- fattura n.005272565544 del 09/09/2025 (Gruppo Appartamento Mesagne) di € 79,91 oltre IVA (€ 97,49 IVA compresa) – Codice PDR 01613893002271,

per un importo totale di € 148,44 IVA compresa (€ 121,67 oltre IVA);

RILEVATO che le suddette fatture sono state imputate in contabilità sul conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore) del Bilancio 2025** (in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas) per l'importo complessivo di **€ 148,44 IVA compresa;**

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della suddetta Società per l'importo complessivo di **€ 148,44 IVA compresa**, in relazione alla regolarità dei servizi svolti per il periodo succitato;

CONSIDERATO che la suddetta Società è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC protocollo n. **INAIL_50621696** con scadenza in data **11/01/2026**;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **CONFERMARE** la regolarità dei servizi svolti nel mese di **AGOSTO 2025**;
2. di **LIQUIDARE** e **PAGARE** in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** la somma di **€ 148,44 IVA compresa (€ 121,67 oltre IVA)**, a saldo delle fatture riportate in narrativa, emesse per la fornitura di gas metano nel suddetto periodo alle unità immobiliari in uso dal Dipartimento di Salute Mentale;
3. di **PRENDERE ATTO** dell'attribuzione dell'importo suddetto al conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore)** del **Bilancio 2025** (in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas) ed al centro di costo **19101011 "ASL Brindisi costi comuni"** individuati in fase di contabilizzazione dei documenti stessi.

Il Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Gildo Localzo

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica Ing. Sergio Maria Rini

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.